

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1371/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure d'emergenza a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
- (2) Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano i livelli di azione negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Le autorità giapponesi controllano la presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari e dai risultati delle analisi trasmessi risulta che alcuni alimenti per animali e prodotti alimentari provenienti da regioni vicine alla centrale nucleare di Fukushima continuano a contenere livelli di radioattività superiori ai livelli massimi. È pertanto opportuno prorogare la data di applicabilità delle misure di ulteriori tre mesi.
- (4) Da un numero significativo di campioni prelevati dalle autorità giapponesi da alimenti per animali e prodotti alimentari prodotti nella prefettura di Nagano risulta che la produzione di alimenti per animali e prodotti alimentari di tale prefettura è stata colpita in misura molto limitata dall'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima, poiché un solo campione di funghi sugli oltre 1 800 campioni di alimenti per animali e prodotti alimentari analizzati provenienti da tale regione presentava livelli di radioattività non conformi. In particolare, quasi tutti i campioni presentavano livelli di radioattività non rilevabili e solo alcuni campioni presentavano livelli di radioattività significativi. È quindi opportuno escludere tale prefettura dalla zona per la quale è

prescritto che tutti i prodotti per l'alimentazione animale e umana che ne sono originari siano sottoposti a controlli prima di essere esportati nell'Unione.

- (5) I risultati dei controlli sulle importazioni effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri sono finora molto positivi e indicano che le misure di controllo imposte per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari destinati all'esportazione nell'UE sono applicate in modo corretto ed efficiente dalle autorità giapponesi. Pertanto, in occasione del prossimo riesame delle misure, è opportuno considerare una riduzione della frequenza dei controlli sulle importazioni.
- (6) Dato che il tempo di dimezzamento dello iodio-131 è breve (circa 8 giorni) e che recentemente non sono state segnalate nuove emissioni di iodio-131 nell'ambiente, la presenza di iodio-131 non è più rilevata negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari o nell'ambiente. Dato che la possibilità che si verifichino nuove emissioni di iodio-131 è estremamente bassa, è opportuno non richiedere più l'analisi per rilevare la presenza di iodio-131.
- (7) Per agevolare il rilascio degli attestati, è opportuno autorizzare l'autorità competente a designare un ente autorizzato a firmare in alcuni casi gli attestati sotto l'autorità e la supervisione dell'autorità competente del Giappone.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

Il regolamento (UE) n. 961/2011 è così modificato:

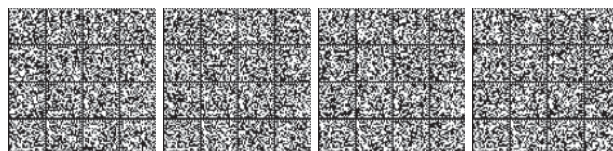
- 1) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da una dichiarazione attestante:

- a) che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011; oppure
- b) che il prodotto è originario di e proveniente da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka; oppure

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.



- c) che il prodotto è proveniente dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito; oppure
- d) che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, non contiene livelli dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137 superiori ai livelli massimi di cui all'allegato II del presente regolamento.»
- 2) all'articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. La dichiarazione di cui al paragrafo 3 è redatta secondo il modello di cui all'allegato I. Per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a), b) o c), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del Giappone o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall'autorità competente del Giappone sotto l'autorità e la supervisione dell'autorità competente. Per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera d), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del Giappone ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi.»
- 3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Le autorità competenti del posto d'ispezione frontiero o del punto di entrata designato effettuano:
- a) controlli documentali su tutte le partite di prodotti di cui all'articolo 1; e
- b) controlli di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137, su almeno:
- il 10 % delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e
- il 20 % delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c).»;
- 4) all'articolo 10, secondo comma, la data del «31 dicembre 2011» è sostituita da quella del «31 marzo 2012»;
- 5) l'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

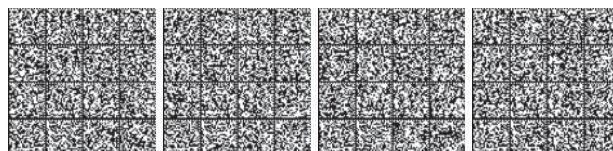
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

«ALLEGATO I

Dichiarazione per l'importazione nell'Unione europea di

..... (*)

Codice identificativo della partita Numero della dichiarazione

A norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, il

.....

..... (rappresentante autorizzato di cui all'articolo 2, paragrafo 5)

DICHIARA che i

..... (prodotti di cui all'articolo 1)

della presente spedizione così composta:

.....

..... (descrizione della spedizione, del prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo)

imbarcata a (luogo di imbarco)

il (data di imbarco)

da (identificazione del trasportatore)

diretta a (località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento

..... (denominazione e indirizzo dello stabilimento)

☐ sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011.

☐ sono originari di o provenienti da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka.

☐ sono provenienti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, ma non sono originari di una di tali prefetture e non sono stati esposti a radioattività durante il transito.

☐ sono originari delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka e sono stati sottoposti a campionamento il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il

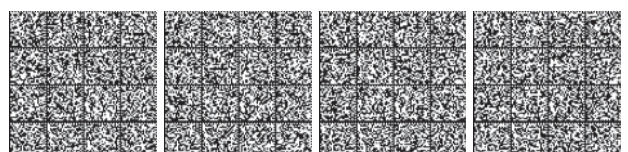
(data) presso

(nome del laboratorio) per determinare il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137, e i risultati delle analisi sono conformi ai livelli massimi di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Si allega il rapporto di analisi.

Fatto a , il

Timbro e firma del
rappresentante autorizzato di cui all'articolo 2, paragrafo 5

(*) Prodotto e paese di origine.



Parte che deve essere compilata dall'autorità competente del PIF o del PED

☐ La spedizione è stata accettata ai fini dell'immissione in libera pratica dalle autorità doganali dell'Unione europea.

☐ La spedizione NON è stata accettata ai fini dell'immissione in libera pratica dalle autorità doganali dell'Unione europea.

.....
(Autorità competente, Stato membro)

.....
Data

.....
Timbro

.....
Firma»

